Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 dicembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DEL 21 DICEMBRE 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni della Ferrovia maremmana, tutte in circolazione in Gran Bretagna, sorteggiate nella ottava estrazione effettuata nei giorni 10 e 11 dicembre 1959.

(6576)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 21 luglio 1959
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959
registro n. 33 Esercito, foglio n. 43

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare « sul campo » fatta dalle autorità all'uopo delegate.

MEDAGLIA D'ARGENTO

GHEBRE' Negusse Hauohi, scium basci, 4ª banda Amara — Graduato valorosissimo. In più combattimenti dava vere prove d'audacia e di iniziativa. In aspro contrattacco alla testa di mezza banda con slancio ricacciava e disperdeva il nemico — Uolchefit (A.O.I.), 13 luglio 1941.

(6469)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077.

Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sostituendo, però, la data predetta a quella del 1° gennaio 1954, indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, del servizio utile, nonchè dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato art. 18.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell'art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Rimane ferma la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1° gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379.

Art. 3.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'Art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilità, è elevato con effetto dalla data predetta:

a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilità.

Art. 4.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, ai servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto su domanda presentata non prima della data medesima, ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'art. 19 della legge 11 aprile 1955, n. 379, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua pari a quella presa o da prendersi a base per il calcolo del relativo contributo.

Art. 5.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, prendendo per base la pensione teorica determinata con l'applicazione delle disposizioni contenute nel n. 3) delle norme annesse alla tabella *A* unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, come se la retribuzione annua pensionabile fosse stata costante per l'intera durata del servizio utile.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, all'intero servizio utile che ha dato luogo alla pensione, considerato, in ogni caso, in anni interi ed entro il limite massimo di anni cinquanta, è attribuita la retribuzione annua pensionabile costante risultante dalla applicazione delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge, prendendo per base le retribuzioni annue contributive, ovvero, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1954, gli stipendi o salari pensionabili, riferiti alle date di cessazione, del 1° gennaio dell'anno di cessazione e del 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione. Nel caso di temporanea assenza dal servizio ad una o a due delle date predette, si prendono per base solo le retribuzioni o la retribuzione riferita alle due o all'unica data rimanenti. Nel caso di temporanea assenza dal servizio a tutte le tre date predette, si prende per base la retribuzione riferita alla data di presenza in servizio immediatamente anteriore.

Art. 7.

Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del trattamento spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge a causa della valutazione di essi come parte della pensione originaria oppure come parte della pensione aggiuntiva di cui all'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai fini della riliquidazione prevista dall'art. 5, è determinata applicando le norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.

Art. 8.

Qualora ai fini della determinazione dell'importo della pensione originaria sia ricorsa la valutazione delle campagne di guerra o di analoghe maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, oppure il computo degli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, e dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti è maggiorata di una aliquota pari alla frazione avente per numeratore il numero di campagne di guerra o di anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile, con l'avvertenza, però, che in nessun caso la pensione teorica così maggiorata può superare quella che si otterrebbe dall'attribuzione del limite massimo di anni cinquanta di servizio utile previsto dall'art. 6.

Art. 9.

Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria deve essere maggiorata della pensione teorica relativa alla parte di pensione aggiuntiva riferita ai servizi di reiscrizione o di continuazione di iscrizione da determinarsi con l'applicazione degli articoli 5 e 6, attribuendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante di cui all'art. 6, la retribuzione annua contributiva costante definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge.

Art. 10.

L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata è pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al 9 nel caso di pensione normale e alla predetta pensione teorica aumentata di un decimo nel caso di pensione di privilegio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio riliquidata non può essere inferiore ai due terzi della pensione teorica che si otterrebbe dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7, attribuendo come servizio utile quello massimo di anni cinquanta previsto dall'art. 6.

In nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata, normale o di privilegio, può essere inferiore a quello spettante complessivamente per pensione e assegno supplementare al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, aumentato della somma fissa di lire 26.000.

Art. 11.

Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilità, il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

Art. 12.

La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 è comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilità. Il nuovo importo annuo lordo della pensione riliquidata è arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire.

Art. 13.

A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita vitalizia costante nella nuova misura prevista, per il corrispondente caso o condizione di età, dall'art. 3.

Il nuovo trattamento costituito dalla pensione riliquidata e dalla rendita vitalizia costante assorbe gli emolumenti eventualmente goduti al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge nelle forme di assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, e di assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

Art. 14.

Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, il nuovo trattamento risultante in applicazione degli articoli dal 5 al 13 è ripartito per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 15.

La retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.

Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonchè gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.

Art. 16.

L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente, alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, è da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto.

Le eventuali mensilità oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili, sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attività di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro.

In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:

i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;

i compensi per lavori di carattere eccezionale;

le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;

le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

le indennità di carica o di grado;

le eventuali indennità invernali;

le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto;

gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.

Art. 17.

Per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva è unicamente costituita:

a) dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge e considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianità di qualifica ovvero, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;

b) dalla tredicesima mensilità;

c) dall'eventuale assegno personale di sede di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, o dal corrispondente importo compreso nella quota di aggiunta di famiglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

d) dall'eventuale indennità mensile prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

e) dagli eventuali assegni in natura o indennità sostitutive degli assegni stessi che rientrino tra quelli contemplati dal comma secondo dell'art. 15.

Art. 18.

Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianità di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera, per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe.

Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

Art. 19.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si applicano fino al 31 dicembre 1960.

Art. 20.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

ALLEGATO

Norme per l'applicazione della tabella I

1 — Per ciascun iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge si determina, alla data stessa

l'età,

la durata del servizio utile espressa in anni interi oppure le distinte durate nel caso di servizi simultanei.

il rapporto tra la retribuzione pensionabile annua riferita al 1° gennaio 1954 ovvero alla posteriore data di inizio del servizio e quella riferita alla data da cui ha effetto la presente legge.

2. — Per ciascun servizio utile si effettua il confronto tra il rapporto ottenuto in applicazione del n. 1) e quello minimo rispettivo sottoindicato:

Servizio iniziato il 1° gennaio 1954 o successivamente		Servizio iniziato anteriormente al 1° gennaio 1954			
Durata	Rapporto minimo	Età dell'iscritto al 1° gennaio 1958	Rapporto minimo	Età dell'iscritto al 1° gennaio 1958	Rapporto minimo
0	1,000	fino a 58	0,925	67	0,882
1	0,998	59	0,921	68	0,874
2	0,983	60	0,916	69	0,866
3	0,962	61	0,913	70	0,859
4	0,939	62	0,908	71	0,836
		63	0,904	72	0,803
		64	0,900	73	0,759
		65	0,895	74	0,705
		66	0,890	75 o più	0,645

La maggiorazione della retribuzione annua pensionabile costante prevista dal comma primo dell'art. 2 deve essere apportata nel caso in cui dal confronto effettuato il rapporto di cui al n. 1) risulti superiore a quello minimo.

3. — Nel caso previsto dall'ultimo comma del n. 2) in cui occorra procedere alla maggiorazione della retribuzione annua pensionabile costante, si calcola la frazione avente per numeratore il prodotto della differenza tra il rapporto di cui al n. 1) e quello minimo indicato al n. 2) per il coefficiente dell'annessa tabella I corrispondente al servizio utile e per denominatore il predetto rapporto minimo.

4. — La maggiorazione da apportare alla retribuzione annua pensionabile costante ai sensi del comma primo dell'art. 2 è pari alla frazione di cui al n. 3) della retribuzione stessa.

TABELLA I

Coefficienti per la maggiorazione della retribuzione pensionabile annua costante di cui al comma primo dell'art. 2.

Servizio utile (anni)	Coefficiente	Servizio utile (anni)	Coefficiente	Servizio utile (anni)	Coefficiente
0	1,00000	17	0,93322	34	0,97917
1	1,00000	18	0,93858	35	0,98025
2	0,75345	19	0,94358	36	0,98127
3	0,66997	20	0,94793	37	0,98222
4	0,62712	21	0,95184	38	0,98311
5	0,70626	22	0,95537	39	0,98395
6	0,75919	23	0,95856	40	0,98473
7	0,79699	24	0,96150	41	0,98549
8	0,82528	25	0,96413	42	0,98621
9	0,84744	26	0,96654	43	0,98690
10	0,86514	27	0,96868	44	0,98755
11	0,87986	28	0,97064	45	0,98818
12	0,89210	29	0,97238	46	0,98878
13	0,90266	30	0,97400	47	0,98935
14	0,91188	31	0,97543	48	0,98990
15	0,91992	32	0,97680	49	0,99042
16	0,92700	33	0,97801	50	0,99092

Norme per l'applicazione della tabella II

La determinazione della retribuzione annua pensionabile costante da attribuire ai sensi dell'art. 6 si effettua nel modo seguente:

1. — Ciascuna retribuzione annua contributiva, ovvero stipendio o salario pensionabile, di cui all'art. 6, qualora risulti inferiore oppure superiore ai rispettivi importi minimo o massimo sottoindicato, deve essere così modificata:

la retribuzione inferiore all'importo minimo è maggiorata della corrispondente sottoindicata aliquota percentuale applicata sulla differenza tra l'importo minimo e la retribuzione predetta;

la retribuzione superiore all'importo massimo è diminuita dei nove decimi della differenza tra la retribuzione e l'importo predetti.

Data di riferimento della retribuzione annua contributiva ovvero dello stipendio o salario pensionabile		Aliquota percentuale	Importi in lire	
dal	al		Minimo	Massimo
fino al	31- 1-1918	53	2.500	19.000
1- 2-1918	30- 4-1919	53	3.000	25.000
1- 5-1919	31-12-1923	53	5.100	32.000
1- 1-1924	31- 3-1939	63	7.200	52.000
1- 4-1939	31- 3-1940	67	7.400	55.000
1- 4-1940	21- 8-1942	67	8.100	60.000
22- 8-1942	15- 8-1944	72	9.700	75.000
16- 8-1944	15- 2-1945	72	12.500	100.000
16- 2-1945	30- 9-1945	72	18.200	150.000
1-10-1945	31- 8-1946	73	34.500	330.000
1- 9-1946	31- 5-1947	66	67.000	600.000
1- 6-1947	31-10-1948	66	89.000	900.000
1-11-1948	30- 6-1949	65	117.800	1.200.000
1- 7-1949	30- 6-1951	65	129.500	1.320.000
1- 7-1951	31-12-1951	57	215.100	1.880.000
1- 1-1952	31-12-1953	57	230.000	2.000.000
1- 1-1954	30- 6-1955	36	250.000	4.050.000
1- 7-1955	30- 6-1956	30	300.000	4.350.000
1- 7-1956	31-12-1957	25	360.000	4.770.000

2. — Le retribuzioni annue contributive, ovvero gli stipendi o salari pensionabili, di cui all'art. 6, eventualmente modificati in applicazione del n. 1), si moltiplicano per i corrispondenti coefficienti dell'annessa tabella.

3. — Per ciascuna pensione, si attribuisce al servizio utile, come retribuzione annua contributiva costante, il maggiore tra i prodotti determinati in applicazione del n. 2).

4. — La retribuzione annua pensionabile costante indicata nell'art. 6 si ottiene detraendo dalla retribuzione annua contributiva costante di cui al n. 3) un importo variabile con il servizio utile. Tale importo è pari:

a lire 60.000, per i casi di servizio utile non eccedente i 40 anni;

a lire 56.649, 53.507, 50.558, 47.787, 45.184, 42.735, 40.430, 38.260, 36.215, rispettivamente, per i casi di servizio utile di anni 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

a lire 34.287, per i casi di servizio utile non inferiore ai 50 anni.

TABELLA II

Coefficiente per la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuire al pensionato per tutto il servizio utile

ANNI UTILI DI SERVIZIO	EPOCA DI RIFERIMENTO DELLO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE OVVERO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA								
	Fino al 31-1-18	Dal 1-2-18 al 30-4-19	Dal 1-5-19 al 31-12-23	Dal 1-1-24 al 31-3-39	Dal 1-4-39 al 31-3-40	Dal 1-4-40 al 21-8-42	Dal 22-8-42 al 15-8-44	Dal 16-8-44 al 15-2-45	Dal 16-2-45 al 30-9-45
0	247,926	198,341	152,570	80,300	78,540	71,401	58,795	42,570	28,380
1	247,476	197,981	152,293	80,154	78,383	71,258	58,677	42,493	28,328
2	243,869	195,095	150,073	78,986	77,205	70,187	57,795	41,873	27,916
3	239,813	191,850	147,577	77,672	75,948	69,045	56,855	41,177	27,451
4	235,755	188,604	145,080	76,358	74,602	67,902	55,914	40,480	26,987
5	231,924	185,539	142,722	75,117	73,435	66,760	54,973	39,822	26,548
6	228,318	182,654	140,503	73,949	72,335	65,760	54,150	39,203	26,135
7	224,938	179,950	138,423	72,854	71,236	64,761	53,327	38,623	25,748
8	221,330	177,064	136,203	71,686	70,136	63,761	52,504	38,003	25,336
9	218,176	174,541	134,262	70,664	69,115	62,833	51,740	37,462	24,974
10	215,020	172,016	132,320	69,642	68,094	61,905	50,975	36,920	24,613
11	213,216	170,573	131,210	69,058	67,537	61,398	50,558	36,610	24,407
12	211,414	169,131	130,101	68,474	66,973	60,886	50,136	36,301	24.200
13	210.060	168,048	129,268	68,036	66,552	60,503	49,821	36,068	24,046
14	209,385	167,508	128,852	67,817	66,295	60,269	49,628	35,952	23,968
15	208,709	166,967	128,436	67,598	66,109	60,100	49,489	35,836	23,891
16	208,484	166,787	128,298	67,525	65,995	59,996	49,404	35,798	23,865
17	208,033	166,426	128,020	67,379	65,888	59,899	49,324	35,720	23,813
18	207,583	166,066	127,743	67,233	65,767	59,789	49,233	35,643	23,762
19	207,356	165,885	127,604	67,160	65,645	59,678	49,142	35,604	23,736
20	206,906	165,525	127,327	67,014	65,524	59,568	49,051	35,527	23,684
21	206,455	165,164	127,049	66,868	65,395	59,451	48,955	35,449	23,633
22	206,230	164,984	126,911	66,795	65,345	59,406	48,917	35,411	23,607
23	205,779	164,623	126,633	66,649	65,217	59,289	48,821	35,233	23,555
24	205,553	164,442	126,494	66,576	65,160	59,237	48,778	35,294	23,530
25	205,103	164,082	126,217	66,430	65,017	59,107	48,672	35,217	23,478
26	204,653	163,722	125,940	66,284	64,874	58,977	48,565	35,140	23,426
27	203,751	163,001	125,385	65,992	64,560	58,692	48,329	34,985	23,323
28	202,849	162,279	124,830	65,700	64,317	58,471	48,148	34,830	23,220
29	201,496	161,197	123,998	65,262	63,824	58,023	47,779	34,598	23,065
30	200,145	160.116	123,166	64,824	63,403	57,640	47,464	34,366	22,910
31	198,115	158,492	121,917	64,167	62,811	57,101	47,020	34,017	22,678
32	196,313	157,050	120,808	63,583	62,204	56,550	46,566	33,708	22,472
33	194,284	155,427	119,559	62,926	61,597	55,998	46,111	33,359	22,240
34	192,481	153,985	118,450	62,342	60,976	55,433	45,646	33,050	22,033
35	190,454	152,363	117,202	61,685	60,354	54,868	45,181	32,702	21,801
36	188,424	150,739	115,953	61,028	59,719	54,291	44,706	32,353	21,569
37	186,621	149,297	114,844	60,444	59,084	53,713	44,230	32,044	21,362
38	184,593	147,674	113,595	59,787	58,519	53,200	43,808	31,695	21,130
39	182,564	146,051	112,347	59,130	57,870	52,610	43,321	31,347	20,898
40	180,310	144,248	110,960	58,400	57,120	51,928	42,760	30,960	20,640
41	170,242	136,194	104,765	55,139	53,931	49,029	40,373	29,232	19,488
42	160,799	128,639	98,954	52,081	50,940	46,309	38,133	27,610	18,407
43	151,937	121,550	93,500	49,211	48,132	43,757	36,032	26,089	17,393
44	143,611	114,889	88,376	46,514	45,495	41,359	34,057	24,659	16,440
45	135,787	108,630	83,561	43,980	43,016	39,106	32,202	23,316	15,544
46	128,427	102,742	79,032	41,596	40,685	36,987	30,457	22,052	14,701
47	121,501	97,201	74,770	39,353	38,490	34,992	28,814	20,863	13,909
48	114,979	91,983	70,756	37,240	36,424	33,113	27,267	19,743	13,162
49	108,833	87,067	66,975	35,250	34,477	31,344	25,810	18,688	12,459
50	103,041	82,433	63,410	33,374	32,642	29,675	24,436	17,693	11,795

Segue TABELLA II

Coefficiente per la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuire al pensionato per tutto il servizio utile

ANNI UTILI DI SERVIZIO	EPOCA DI RIFERIMENTO DELLO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE OVVERO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA									
	Dal 1-10-45 al 31-8-46	Dal 1-9-46 al 31-5-47	Dal 1-6-47 al 31-10-48	Dal 1-11-48 al 30-6-49	Dal 1-7-49 al 30-6-51	Dal 1-7-51 al 31-12-51	Dal 1-1-52 al 31-12-53	Dal 1-1-54 al 30-6-55	Dal 1-7-55 al 30-6-56	Dal 1-7-56 al 31-12-57
0.	13,640	6,325	4,785	3,740	3,410	2,530	2,365	1,169	1,086	1,000
1.	13,615	6,312	4,776	3,733	3,404	2,525	2,360	1,166	1,084	0,998
2.	13,417	6,217	4,707	3,679	3,354	2,489	2,325	1,149	1,068	0,983
3.	13,194	6,116	4,628	3,618	3,298	2,447	2,287	1,130	1,050	0,967
4.	12,970	6,015	4,550	3,556	3,243	2,406	2,249	1,111	1,033	0,951
5.	12,760	5,914	4,476	3,499	3,190	2,367	2,211	1,093	1,016	0,935
6	12,561	5,825	4,407	3,444	3,140	2,330	2,178	1,076	1,000	0,921
7.	12,375	5,737	4,341	3,393	3,094	2,295	2,145	1,060	0,985	0,907
8.	12,177	5,648	4,272	3,339	3,044	2,259	2,112	1,044	0,970	0,893
9	12,003	5,566	4,211	3,291	3,001	2,226	2,081	1,029	0,956	0,880
10.	11,830	5,484	4,150	3,244	2,957	2,194	2,050	1,013	0,942	0,867
11.	11,730	5,439	4,115	3,216	2,933	2,176	2,034	1,005	0,934	0,856
12.	11,631	5,394	4,080	3,189	2,908	2,157	2,017	0,997	0,926	0,845
13.	11,557	5,360	4,054	3,169	2,889	2,144	2,004	0,990	0,920	0,836
14.	11,520	5,339	4,041	3,159	2,880	2,137	1,996	0,986	0,917	0,829
15.	11,482	5,324	4,028	3,148	2,871	2,130	1,991	0,984	0,914	0,823
16.	11,470	5,315	4,024	3,145	2,868	2,128	1,987	0,982	0,913	0,818
17.	11,445	5,306	4,015	3,138	2,861	2,123	1,984	0,980	0,911	0,813
18.	11,420	5,296	4,006	3,131	2,855	2,118	1,980	0,979	0,910	0,808
19.	11,408	5,287	4,002	3,128	2,852	2,116	1,977	0,977	0,908	0,803
20.	11,383	5,277	3,993	3,121	2,846	2,111	1,973	0,975	0,906	0,798
21.	11,358	5,266	3,985	3,114	2,840	2,107	1,969	0,973	0,904	0,793
22.	11,346	5,262	3,980	3,111	2,837	2,105	1,968	0,972	0,904	0,789
23.	11,321	5,252	3,972	3,104	2,830	2,100	1,964	0,970	0,902	0,784
24.	11,309	5,247	3,967	3,101	2,827	2,098	1,962	0,970	0,901	0,780
25.	11,284	5,236	3,959	3,094	2,821	2,093	1,958	0,968	0,899	0,775
26	11,259	5,224	3,950	3,087	2,815	2,088	1,953	0,965	0,897	0,770
27.	11,210	5,199	3,932	3,074	2,802	2,079	1,944	0,961	0,893	0,763
28	11,160	5,180	3,915	3,060	2,790	2,070	1,937	0,957	0,890	0,757
29	11,086	5,140	3,889	3,040	2,771	2,056	1,922	0,950	0,883	0,748
30	11,011	5,106	3,863	3,019	2,753	2,042	1,909	0,944	0,877	0,740
31.	10,900	5,058	3,824	2,989	2,725	2,022	1,891	0,935	0,869	0,730
32.	10,800	5,009	3,789	2,961	2,700	2,003	1,873	0,926	0,860	0,720
33	10,689	4,961	3,750	2,931	2,672	1,983	1,855	0,917	0,852	0,710
34	10,590	4,911	3,715	2,904	2,647	1,964	1,836	0,907	0,843	0,700
35	10,478	4,860	3,676	2,873	2,620	1,944	1,817	0,898	0,835	0,690
36.	10,366	4,809	3,637	2,842	2,592	1,923	1,798	0,889	0,826	0,680
37.	10,267	4,758	3,602	2,815	2,567	1,904	1,779	0,879	0,817	0,670
38.	10,156	4,713	3,563	2,785	2,539	1,884	1,762	0,871	0,809	0,661
39.	10,044	4,660	3,524	2,754	2,511	1,863	1,743	0,861	0,800	0,651
40.	9,920	4,600	3,480	2,720	2,480	1,840	1,720	0,850	0,790	0,640
41.	9,367	4,344	3,286	2,569	2,342	1,738	1,624	0,803	0,746	0,605
42.	8,847	4,103	3,104	2,426	2,212	1,641	1,534	0,759	0,705	0,571
43.	8,359	3,877	2,933	2,292	2,090	1,551	1,450	0,717	0,666	0,540
44.	7,901	3,664	2,772	2,167	1,976	1,466	1,370	0,677	0,630	0,510
45	7,471	3,465	2,621	2,049	1,868	1,386	1,296	0,641	0,595	0,482
46	7,066	3,277	2,479	1,938	1,767	1,311	1,226	0,606	0,563	0,456
47.	6,685	3,100	2,345	1,833	1,672	1,240	1,160	0,573	0,533	0,432
48	6,326	2,934	2,220	1,735	1,582	1,174	1,097	0,543	0,504	0,409
49	5,988	2,777	2,101	1,642	1,497	1,111	1,039	0,514	0,477	0,387
50	5,669	2,629	1,989	1,555	1,418	1,052	0,983	0,486	0,452	0,366

Norme per l'applicazione della tabella III

1. — Nei casi di servizi simultanei, ai fini della determinazione della pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai sensi dell'art 7, si calcolano, separatamente e con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo al trattamento di pensione originario

a) la pensione teorica relativa al servizio di maggiore durata, con le norme stabilite dagli articoli 5 e 6,

b) le pensioni teoriche relative ai rimanenti servizi, con le norme di cui alla lettera a) assumendo, pero, come retribuzione annua pensionabile costante quella contributiva definita al n 3) delle norme annesse alla tabella II

2. — La pensione teorica per i complessivi servizi è pari alla pensione teorica di maggiore importo tra quelle indicate alle lettere a) e b) del n. 1), aumentata dei prodotti che si ottengono applicando alle rimanenti pensioni teoriche indicate alle citate lettere a) e b) i rispettivi coefficienti dell'annessa tabella Tali coefficienti si considerano pari ad uno, in qualsiasi caso di servizio utile, qualora la retribuzione annua contributiva presa a base per la determinazione della pensione teorica si riferisca a data non anteriore al 1º luglio 1956.

TABELLA III

Coefficienti per la determinazione della pensione teorica nei casi di servizi simultanei, ai sensi dell'art. 7

ANNI DI SERVIZIO UTILE	EPOCA CUI SI RIFERISCE LO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE OVVERO LA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA PRESO A BASE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA	
	Anteriore al 1º gennaio 1954	**Dal 1º gennaio 1954 al 30 giugno 1956**
fino a 10	0,410	0,991
11	0,408	0,986
12	0,406	0,980
13	0,405	0,975
14	0,403	0,970
15	0,401	0,964
16	0,400	0,959
17	0,398	0,954
18	0,396	0,949
19	0,395	0,944
20	0,393	0,939
21	0,391	0,934
22	0,390	0,929
23	0,388	0,924
24	0,387	0,920
25	0,385	0,915
26	0,384	0,910
27	0,382	0,905
28	0,381	0,901
29	0,379	0,896
30	0,378	0,892
31	0,376	0,887
32	0,375	0,883
33	0,373	0,878
34	0,372	0,874
35	0,370	0,869
36	0,369	0,865
37	0,367	0,861
38	0,366	0,856
39	0,365	0,852
40 o più	0,363	0,848

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAMBRONI

LEGGE 5 dicembre 1959, n. **1078**.

Miglioramenti economici al clero congruato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono elevati, a decorrere dal 1º luglio 1958, alle seguenti misure:

Arcivescovo di sede metropolitana .	L.	1.686.481
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati .	»	1.592.791
Canonici, prima e seconda dignità .	»	374.775
Canonici, altre dignità, ed uffici di teologo e penitenziere	»	327.927
Canonici semplici	»	281.080
Beneficiati minori	»	187.387
Parroci	»	327.927
Vicari curati autonomi	»	187.387
Economi spirituali (assegno) . .	»	117.117

Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti, per il clero contemplato nell'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonchè il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza di quelli indicati nell'articolo precedente.

La percentuale per le spese di culto è calcolata sulla base delle congrue così aumentate.

Art. 3.

Alla spesa annua di lire 3.050.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1958 59 per lire 1.500.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per lire 1 miliardo e 500 milioni e lire 50 milioni con le entrate derivanti dai prelevamenti rispettivamente dai conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati: « Ministero del tesoro - conto frumento estero - » e « Gestione statale prodotti industriali ». Per l'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà per lire 3 miliardi a carico dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con l'entrata derivante dal prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Gestione statale prodotti industriali ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 18 dicembre 1959, n. **1079**.

Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1960 l'aliquota massima dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vino » di cui alla tariffa prevista dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 800 l'ettolitro, per tutti i Comuni.

Art. 2.

L'aliquota stabilita dal precedente articolo non è suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1960, l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vini spumanti in bottiglia », di cui alla tariffa stabilita dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è ridotta a lire 100 per unità.

Dalla stessa data, la nota (2) relativa alla voce « liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° », di cui alla tariffa suindicata, è sostituita dalla seguente:

« Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, i prodotti come aperitivi non a base vinosa, zabajoni non a base vinosa e simili, sono classificati tra i liquori e acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi ».

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1960 l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vini spumanti in bottiglia » di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, non è suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1960, ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono attribuite le sottoindicate quote del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa dall'Ufficio delle imposte di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonchè sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33, al netto dell'aggio del 2 per cento spettante agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo:

a) Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 60.000, anche se capoluoghi di provincia . . 16 %

b) Comuni con oltre 60.000 abitanti e fino a 200.000, anche se capoluoghi di provincia . . 48 %

c) Comuni con oltre 200.000 abitanti . . 65 %

Ai suindicati effetti, si considera la popolazione legale risultante dall'ultimo censimento demografico.

L'Intendenza di finanza determina l'attribuzione di cui ai precedenti commi.

Intervenuta la determinazione dell'Intendenza di finanza, l'attribuzione delle suddette quote deve essere giornalmente effettuata, nei confronti dei Comuni aventi diritto, dai competenti Uffici del registro, con i fondi della riscossione, dietro rilascio di quietanza da parte del tesoriere comunale.

Tali quietanze, a cura dell'Ufficio del registro, sono inoltrate mensilmente alle Intendenze di finanza, per il conseguente rimborso.

Art. 6.

Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare, in esenzione dalle relative tasse di versamento e di attestazione nonchè dalle spese postali, l'imposta generale sull'entrata al netto dell'aggio ad essi spettante, riscossa in modo virtuale a norma dell'art. 5 della presente legge entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Detto versamento può essere effettuato anche in modo virtuale allo stesso Ufficio del registro.

Il secondo ed il sedicesimo giorno di ogni mese, gli stessi debbono, altresì, trasmettere agli Uffici del registro competenti copie delle bollette rilasciate per la riscossione del tributo nella quindicina precedente.

Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta generale sull'entrata, afferente il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, nonchè per l'omessa o tardiva trasmissione all'Ufficio del registro delle copie delle bollette di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

In caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo dovuto per il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, gli incaricati e gli appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti, tanto per l'imposta generale sull'entrata che per le rispettive pene pecuniarie.

Art. 7.

Qualora il totale dei proventi realizzati a norma degli articoli 1 e 5 della presente legge da ciascun Comune sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo e per eventuali supercontribuzioni e addizionali sul vino, la differenza sarà integrata a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61, a condizione che il Comune abbia applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi.

Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1962, l'imposta comunale di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia è abolita.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro la stessa data le norme per attuare l'abolizione della imposta suddetta attenendosi ai seguenti criteri:

1) compensare i Comuni delle minori entrate che si verificheranno in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonchè delle relative supercontribuzioni e addizionali;

2) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali;

3) salvaguardare la riscossione dell'imposta generale sulla entrata sui vini, mosti ed uve da vino, nonchè sui vini spumanti in bottiglia;

4) tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo nella eventualità di riorganizzazione del servizio conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia;

5) provvedere ad un'efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni delle bevande vinose, nonchè al miglioramento qualitativo della produzione enologica nazionale.

Art 9.

L'art. 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Si intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche in quantità non inferiori a 10 litri.

Il commerciante all'ingrosso è soggetto a denunzia ed a licenza di esercizio.

I commercianti all'ingrosso ed i depositari di bevande vinose, devono denunciare all'Ufficio delle imposte di consumo le quantità giacenti e tenere il registro di carico e scarico.

Il pagamento dell'imposta a norma dell'articolo precedente, nn. 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito; il commerciante può ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico, ed in tal caso è tenuto a prestare cauzione.

Per le eventuali differenze riscontrate nei locali di deposito o di vinificazione, si applicano le penalità previste dagli articoli da 55 a 61 del presente capo, aumentate del 50 per cento.

Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo i produttori di bevande vinose che non rivestono la qualifica di commerciante all'ingrosso ed i commercianti al minuto in possesso della specifica licenza commerciale ».

Art. 10.

Al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente art. 40-*bis*:

« La bolletta figlia e lo scontrino della bolletta di accompagnamento scortano, unitamente, la merce sino all'Ufficio delle imposte di consumo di destinazione o, nel caso di esportazione all'estero, fino alla dogana di uscita.

L'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di destinazione e l'Ufficio di dogana devono restituire lo scontrino, con le annotazioni di scarico, a quello del Comune di origine entro cinque giorni.

L'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di emissione della bolletta di accompagnamento, deve segnalare a quello di destinazione la mancata restituzione dello scontrino dopo 20 e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della bolletta, secondo le norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è sostituito dal seguente:

« I Comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, possono rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumere, purchè la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte, e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e il prefetto dia il benestare con riferimento ai quattro quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di esso imposti ».

Art. 12.

Dal 1° gennaio 1960, per gli atti economici relativi al commercio dei vini spumanti, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

Art. 13.

In aggiunta all'imposta di cui al precedente art. 12, è dovuto all'Erario per ogni bottiglia di vino spumante, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, acquistata nei pubblici esercizi classificati di lusso, un diritto fisso di lire cinquecento, da corrispondere a cura dell'acquirente sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento di esse, nei modi stabiliti per il versamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Per i vini spumanti di cui al primo comma del citato art. 3, giacenti presso gli accennati pubblici esercizi classificati di lusso alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto fisso di lire cinquecento a bottiglia è dovuto in modo virtuale al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle bottiglie giacenti. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento del diritto fisso devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dagli articoli 12 e 13 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in parte, con l'aumento del gettito derivante dalla applicazione della legge concernente « nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » ed in parte con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge concernente « l'abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubbica e l'adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 1080.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Plana » di Alessandria.

N. 1080. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Plana » di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n.* 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1959, n. 1081.

Erezione in ente morale della Fondazione « Premio di studio Luigi e Vittorio Grandi », in Cremona.

N. 1081. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Premio di studio Luigi e Vittorio Grandi » in Cremona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 131 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1958, con il quale il dott. Alberico Belgiorno ed il dott. Antonino Mocci sono stati nominati per il triennio 1958 61, rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione stessa, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Vista la lettera in data 1° settembre 1959, cod. d/16304, con la quale il predetto Ministero ha designato il dott. Antonino Mocci, già membro supplente, quale proprio rappresentante effettivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative ed il dott. Alberico Belgiorno, già membro effettivo, quale proprio rappresentante supplente;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Antonino Mocci, già membro supplente, è nominato membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative ed il dott. Alberico Belgiorno è nominato membro supplente della Commissione stessa, ambedue in rappresentanza del Ministero dei trasporti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1959
Registro n 13 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n* 152

(6830)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1959.

Autorizzazione alla « Compagnia Renana di Assicurazione » Società per azioni con sede in Bologna, ad esercitare le assicurazioni nei rami responsabilità civile terzi, responsabilità civile autoveicoli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, cristalli, automobili e la riassicurazione in detti rami.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia Renana di Assicurazione », Società per azioni, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nei rami responsabilità civile terzi, responsabilità civile autoveicoli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, cristalli, automobili e la riassicurazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Compagnia Renana di Assicurazione », Società per azioni con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami responsabilità civile terzi, responsabilità civile autoveicoli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, cristalli, automobili e la riassicurazione in detti rami.

Roma, addì 26 novembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(6831)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1959.

Autorizzazione alla Società « Mutua di Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini » con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica e guasti alle macchine.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Mutua di Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni in taluni rami danni, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami cauzioni (fedeltà), aeronautica e guasti alle macchine;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Mutua di Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini » con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica e guasti alle macchine.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(6832)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1959.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Via del Risorgimento », con sede in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1956, con il quale la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Via del Risorgimento », con sede in Napoli, è stata sciolta e il dott. Ferdinando Acerbo ne fu nominato liquidatore;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1956, con il quale il dott. Ferdinando Acerbo, dimissionario, è stato sostituito nell'incarico di liquidatore con l'avv. Carmine Lauletta;

Considerata la situazione patrimoniale della cooperativa dalla quale si rileva che le attività non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di assoggettare la società in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa di produzione e lavoro « La Via del Risorgimento », con sede in Napoli, costituita in data 14 ottobre 1948 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Triola, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Carmine Lauletta è nominato commissario liquidatore, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « geometria superiore » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa è vacante la cattedra di « geometria superiore » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(6875)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1959, registro n. 52 Lavori pubblici, foglio n. 117, previa decisione delle osservazioni, è stato approvato, unitamente al testo delle norme edilizie, il piano regolatore generale del comune di Torino

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 290

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	652,50
1 Franco svizzero	143,82
1 Corona danese	89,937
1 Corona norvegese	86,87
1 Corona svedese	119,837
1 Fiorino olandese	164,56
1 Franco belga	12,406
100 Franchi francesi	126,47
1 Lira sterlina	1737,10
1 Marco germanico	148,796
1 Scellino austriaco	23,916

MINISTERO DELLA SANITA'

Conferimento di benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica »

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1958, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica ».

Medaglia d'oro:

Di Iasi dott. Vito (*alla memoria*), Paglione dott Francesco (*alla memoria*)

La medaglia d'argento al merito della sanità pubblica concessa con decreto 18 maggio 1958 all'ing Giovanni Favaretto Fisca è commutata in medaglia d'oro al merito della sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1958, è stata conferita la seguente benemerenza sanitaria « al merito della sanità pubblica ».

Medaglia d'oro.

Leone dott Mauro (*alla memoria*)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1958, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica »

Attestazione:

Caldognetto suor Giuseppina, Ciiotto suor Gesuina, Iposi suor Maria, Minella suor Pierina, Pagagnotto suor Emilia, Paolin suor Fortunata, Silvello Agnese (suor Oliva)

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1959, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'argento:

De Marziani dott. Antonio, Ferrari dott. Enrico, Gavazzi suor Vincenzina, Manfredi dott Giovanni, Manni prof. Guido, Sturli dott Adriano, Tortorano dott Pier Luigi (*alla memoria*)

Medaglia di bronzo.

Borsalino prof. Giuseppe, Colombo suor Felice, Cazzaniga suor Bernardina, Fornasa suor Pierina, Garegnani suor Aurelia, Laguzzi dott. Andrea, Teboldi suor Martina

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1959, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro:

Altavilla avv. prof Enrico, Bacchion prof. Eugenio, D'Este dott Almerico, Marconi prof ssa Polinnia, Pera generale Gennaro, Perini dott. Achille, Ravasini prof. Carlo, Villani dott. Pietro (*alla memoria*).

La medaglia d'argento al merito della sanità pubblica concessa con decreto 18 maggio 1958 al prof. Giuseppe Bianchini e commutata in medaglia d'oro al merito della sanità pubblica

La medaglia d'argento al merito della sanità pubblica concessa con decreto 18 maggio 1958 al sig Antonio Tognella e commutata in medaglia d'oro al merito della sanità pubblica

Medaglia d'argento:

Borelli dott. Francesco, Buglione di Monale e Bastia dott Augusto, Caiazzo dott Enrico (*alla memoria*), Miotti dott Lino, Montuschi suor Anna Domenica, Pivano dott. Mario (*alla memoria*).

Medaglia di bronzo:

Roberti Luisa; Schiesari rag. Antonio, Tropeano dottor Bruno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1959, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro:

Brambilla suor Giuseppina; Cioccetti avv. Urbano; Conti prof Andrea; Daffini Giuseppina (madre Elisa), D'Alessandro prof dott Giuseppe, De Magistris conte dott Edmondo (*alla memoria*), di Napoli Rampolla principe Vincenzo, Divella dottor Giovanni Michele; Giurazza dott Annibale, Luzzi Maria Vittoria, Devilla generale Francesco Luigi, Menada Paola, Nasalli Rocca conte Carlo, Pampana prof Emilio; Reitano prof dott Riccardo (*alla memoria*); Zugaro dott. Enrico (*alla memoria*).

La medaglia d'argento al merito della sanità pubblica concessa con decreto 2 febbraio 1959 a:

Ferrari dott Enrico, Manni prof Guido, Sturli dottor Adriano,

e commutata in medaglia d'oro al merito della sanità pubblica

Medaglia d'argento

Bracco dott Mario (*alla memoria*), Maggioni prof. Aldo

Medaglia di bronzo

Spurio Fantucci Placida, Vianello dott ssa Gemma in Ennei

Attestazione

Brunello dott Giusto Ennio; Carraroli dott. Guglielmo; Guarnieri Luigi. Paravati Salvatore

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1959, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro

Bergami prof Gino; Bonino prof Giov. Battista; Cannavò prof Letterio, Caronia prof. Giuseppe, Di Mattei prof. Pietro; Frugoni prof Cesare, Gasbarrini prof Antonio, Gerbasi professor Michele, Piras prof Luigi, Puntoni prof. Vittorio; Roccetti avv Edoardo

Medaglia di bronzo:

Nonis dott Efisio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 1958, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro:

Monte dei Paschi, Siena, Centro Internazionale radio medico, Bizzarri prof. Michele, Giordano prof. Mario, Guida prof Guido, Izar prof Guido, Massaro Maria (suor Maria), Orlandi dott. Nicola; Pennini Amelia (*alla memoria*).

Medaglia d'argento:

Scuola convitto infermiere professionali, Siena; Agosti prof Francesco, Astrua Protto dott Cesare, Bianchini professor Giuseppe, Carrino Maria (suor Angela), Cerra dott. Filippo, Conti-Salvetti Santina, D'Antona prof. Domenico, Fasoli prof Gaetano; Favaretto Fisca ing. Giovanni; Fiamberti prof Adamo Mario, Fioretti prof. Ferruccio; Francioni professor Giuseppe, Fumagalli prof. Carlo Rodolfo, Lazzarotto Elisabetta (suor Demetria); Leggeri dott. Mario, Maspero suor Rosalinda, Pagliarini Fernanda nata Mercoli, Sagona professor Luigi, Santoro prof dott. Mario, Tanzillo Maria (suor Caterina); Tizzano prof. Antonio; Tognella Antonio, Vanni prof Stefano, Vari suor Onorina.

La medaglia di bronzo concessa al dott. Luigi Grosso con decreto in data 26 marzo 1949 è commutata in medaglia d'argento al merito della sanità pubblica.

Medaglia di bronzo:

Barni dott Benedetto, Botteghi Cesarina; Colnaghi suor Maria, Greco prof. Gaetano, Sacco suor Lina; Scrocca prof. Pasquale, Taronna prof. Alessandro, Timpano dott. Pietro.

Attestazione:

Chiappini comm Poliuto; Erede prof. Ugo; Stucchi suor Adelaide, Sultana dott. Andrea, Teresi dott. Pietro; Torrisi dott. Michele

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 1958, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro:

Toziani Maria (suor Maria).

Medaglia d'argento:

Purpura dott. Giuseppe, Vitagliano dott Giuseppe (*alla memoria*)

Medaglia di bronzo:

Albano prof. Vincenzo, Tecce prof. Nicola, Sica dott. Mario.

Attestazione:

Betti dott. Bettino, Bianchi Teresa; Canalis prof. Antonino, Costanzo dott. Raffaele; De Fanis dott. Luigi, De Lorenzo prof. Ferruccio; Frescura Lea; Jacono prof. Gino; Leonardi dott Silvio; Longo dott. Orazio, Merlanti Ersilia, Merlino dott Giuseppe; Minissale dott Vittorio; Savinetti dott Giovanni, Serra dott. Nicolo, Tretter Maria; Verga prof. Pietro.

(6836)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nella sessione speciale di esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, indetta con decreto Ministeriale 25 marzo 1959.

N.	Candidato	Prove scritte punti su 250	Prova orale punti su 50
1	Alba Calogero	177 —	38 —
2	Altieri Filomeno	176 —	40 —
3	Amorese Leonardo	175 —	38 —
4	Annaratone Pietro	175 —	35 —
5	Aulisa Pasquale	175 —	40 —
6	Badalì Salvatore	185 —	40 —
7	Baffa Antonio	175 —	35 —
8	Baldi Enzo	182 —	38 —
9	Basiricò Francesco	175 —	35 —
10	Benegiano Cristofaro Salvatore	175 —	35 —
11	Besa Livio	175 —	35 —
12	Binarelli Otello	196 —	40 —
13	Blanciardi Giovanni	175 —	35 —
14	Blini Maurizio	175 —	35 —
15	Boccia Michele	175 —	35 —
16	Bonomo Francesco	175 —	35 —
17	Bordin Antonio	175 —	37 —
18	Borioni Goffredo	175 —	38 —
19	Bove Antonio	175 —	36 —
20	Bove Mauro	205,50	40 —
21	Brancati Benito	186,50	43 —
22	Buono Michele	175 —	38 —
23	Burlini Giuseppe	175,50	38 —
24	Buttinelli Silvano	180,50	48 —
25	Cagetti Silvio	175 —	35 —
26	Campea Angelo	186 —	45 —
27	Candura Giuseppe Ignazio	177 —	48 —
28	Capitanucci Benito	178 50	45 —
29	Caponetto Francesco	175 —	35 —
30	Carboni Gianfranco	177 —	48 —
31	Cardone Angelo	179 —	40 —
32	Casatelli Flavia	175 —	35 —
33	Cavallari Giorgio	185 —	45 —
34	Cerra Vincenzo	175 —	35 —
35	Cicin Gianfranco	175 —	35 —
36	Colacicco Francesco	175 —	35 —
37	Colangelo Salvatore	175 —	45 —
38	Colella Giuseppe	175 —	35 —
39	Coletta Claudio	177 —	49 —
40	Colucci Giulio	175 —	36 —
41	Coniglione Sebastiano	175 —	48 —
42	Conte Nicola	175 —	36 —
43	Cornacchia Francesco	175 —	36 —
44	Corridoni Gianfranco	175 —	35 —
45	Cremonese Flavio	175 —	35 —
46	Crò Antonio	175 —	35 —
47	D'Abinovich Renata in Savi	182 —	40 —
48	Damiani Gianfranco	192 —	40 —
49	D'Amico Vito	175,50	40 —
50	Del Giudice Enrico	175 —	35 —
51	De Martino Pasquale	175,50	35 —
52	De Marzo Giuseppe	175 —	35 —
53	D'Ercole Francesco	175 —	36 —
54	De Troia Antonio	175 —	40 —
55	De Virgiliis Vincenzo	175 —	35 —
56	Di Berardino Giuseppe	175 —	35 —
57	Di Giglia Onofrio	175 —	35 —
58	Di Giovanni Massimo	175 —	35 —
59	Di Giovine Gaetano	175 —	35 —
60	Di Giovine Ludovico	175 —	35 —
61	Di Pietro Adamo	175 —	35 —
62	Di Trani Vincenzo	175 —	35 —
63	Donato Antonino	175 —	35 —
64	Ferrara Valerio	175 —	35 —
65	Ferrero Vincenzo Tomaso	176 —	35 —
66	Fontana Ciro	176 —	35 —
67	Fortuna Igino	175 —	35 —
68	Frazzetta Pasquale	179 —	42 —
69	Garbarino Luigi	175 —	35 —
70	Genco Giuseppe	175 —	35 —
71	Gensini Tullio	175 —	35 —
72	Gentile Claudio	175 —	36 —
73	Giabarda Gio Batta	175 —	35 —
74	Giau Giorgio	175 —	45 —
75	Golia Vincenzo	175 —	35 —
76	Goracci Marisa	175 —	35 —
77	Greco Teodosio	183 —	40 —
78	Griffini Giovanni	175 —	35 —
79	Grisafi Francesco	176,50	43 —
80	Guala Giovanni	175 —	35 —
81	Italia Gioacchino	175 —	40 —
82	La Cava Giuseppe	176 —	40 —
83	La Rocca Pietro	190 —	42 —
84	La Salandra Domenico	175 —	42 —
85	Lentini Vincenzo	177 —	35 —
86	Lezza Arachi Alfredo	175 —	35 —
87	Lipari Carla	175 —	35 —
88	Liveri Domenico	175 —	45 —
89	Lorenzoni Gabriela	175 —	37 —
90	Maggio Salvatore U.	175 —	35 —
91	Malfitana Alfio	175 —	35 —
92	Mandarano Luigi	175 —	35 —
93	Marconi Goffredo	177 —	35 —
94	Marinelli Silvio	175 —	35 —
95	Marongiu Battista	177 —	40 —
96	Martino Michele	175 —	35 —
97	Masetti Aurelio	175 —	35 —
98	Masetti Massimo	176 —	35 —
99	Massacra Giorgio	180 —	38 —
100	Massafra Aurelio	175 —	35 —
101	Mattei Angelo Maria	175 —	42 —
102	Mazza Rolando	175 —	35 —
103	Mazzeo Gennaro	175 —	35 —
104	Mazzotti Andrea	175 —	35 —
105	Mele Marcello	196 —	42 —
106	Melon Bertino	175 —	38 —
107	Merli Enzo	175 —	38 —
108	Messina Gaetano	175 —	35 —
109	Miceli Pasquale	175 —	35 —
110	Mondin Giosuè	175 —	35 —
111	Montrone Francesco Paolo	175 —	35 —
112	Muggeo Luigi	179,50	48 —
113	Natale Luigi	188,50	35 —
114	Nicotra Salvatore	175 —	46 —
115	Novielli Giuseppe	178 —	35 —
116	Orlandi Franco	175 —	35 —
117	Palermo Calogero	179 —	35 —
118	Palladino Vittorino	175 —	35 —
119	Pandolfino Francesco	187 —	45 —
120	Paone Mario	179 —	38 —
121	Pascarelli Vittorio	175 —	35 —
122	Pasoli Claudia Maria	175 —	35 —
123	Pastorelli Silvestro	175 —	35 —
124	Patti Eugenio	179,50	40 —
125	Pecorelli Giovanni	175 —	35 —
126	Pellegrini Giuseppe	180 —	45 —
127	Perillo Antonio	175 —	38 —
128	Petroncelli Vincenzo	175 —	35 —
129	Piazza Giuseppe	186 —	38 —
130	Piccarreta Filippo	184 —	48 —
131	Pitaro Francesco	175 —	35 —
132	Placentino Nicola	175 —	35 —
133	Porcina Ilario	175 —	35 —
134	Porti Giuseppe	175 —	35 —
135	Portonato Sergio	185 —	38 —
136	Premoli Enrico	187,50	48 —
137	Prosperi Mario	175 —	35 —
138	Puccio Giovanni	184 —	37 —
139	Rau[illegible] Vito	177 —	35 —
140	Raucci Michele	177 —	35 —
141	Reppucci Ugo	175 —	35 —
142	Ricci Franco	175 —	35 —
143	Roccuzzo Vittorio	175,50	42 —
144	Romagnoli Giancarlo	181 —	35 —
145	Ronchetti Giorgio	175,50	35 —
146	Ronco Giuseppe	182 —	35 —
147	Saccinto Biagio	182 —	35 —
148	Santonoceto Mario	175 —	35 —
149	Sarno Mario	175 —	35 —
150	Sarrocco Claudio	175 —	35 —

		Prove scritte punti su 250	Prova orale punti su 50
151	Sarti Franco	186,50	40 —
152	Savino Adelchi	175 —	35 —
153	Scalisi Francesco	175 —	35 —
154	Scherillo Antonio	190 —	45 —
155.	Schiavini Pasquale	175 —	35 —
156	Sclafani Carmelo	191 —	38 —
157.	Senese Salvatore	211 —	50 —
158	Sgrignuoli Galliano	175 —	35 —
159	Simeoni Simeone	175 —	35 —
160	Sinisgalli Michele	175 —	35 —
161	Solari Bruno	176 —	35 —
162.	Sorci Romeo	175 —	35 —
163	Spagnoletti Antonio	187 —	45 —
164	Stassi Francesco	178 —	40 —
165	Stella Giuseppe	175 —	35 —
166	Stocco Luigi	175 —	35 —
167.	Tiberio Francesco Giovanni	175 —	38 —
168	Torella Michele	183 —	40 —
169	Triolo Leopoldo	175 —	35 —
170.	Trisolino Cosimo	179,50	38 —
171	Trivelloni Alberto	175 —	38 —
172	Trivini Bellini Giovanni	175 —	37 —
173	Trombetta Silvano	175 —	35 —
174	Valeriani Gianfranco	185 —	35 —
175	Valitutti Luigi	175 —	37 —
176	Varanese Giovanni	185 —	45 —
177.	Vesprini Albino	175 —	35 —
178	Vinciguerra Francesco	175 —	35 —
179	Vivenzio Aniello	186 —	45 —
180	Zarcone Vincenzo	175 —	35 —
181.	Zini Orfeo	177 —	35 —
182	Zorzett Marcello	176 —	42 —
183	Zotta Giuseppe	187 —	45 —
184	Zucchini Giorgio	175 —	45 —

(6840)

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Mantova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 giugno 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Mantova;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n 748,

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Mantova, nell'ordine appresso indicato:

1	Boccardi dott Tommaso	punti	84,16 su 132
2	Piva dott Erminio	»	82,74 »
3	Fraiese dott Vittorio	»	82,50 »
4	Ferrari dott Gino	»	81,51 »
5.	Corrà dott Gerolamo	»	80,93 »
6	Ferraro dott Domenico	»	78,31 »
7	De Palo dott. Vittorio	»	76,64 »
8	Romano dott Antonio	»	76,26 »
9	Merolli dott Rocco	»	75,62 »
10	Menduni dott Attilio	»	74,86 »
11	Succi Cimentini dott Flobert	»	74,58 »
12	Rianò dott Enrico	»	74,52 »
13	Calabro Vincenzo	»	74,00 »
14	Novaga Arvedo	»	73,16 »
15	Campanelli dott. Giovanni	»	72,91 »
16	Napolino dott Francesco	»	72,87 »
17	Mazzoni dott. Francesco	»	66,58 »

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma addì 3 dicembre 1959

p *Il Ministro*. BISORI

(6839)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1958.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1959, registro n. 43, foglio n 387, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a diciassette posti di applicato aggiunto del Genio civile, indetto con il decreto Ministeriale 22 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1959, registro n 2, foglio n 270,

Ritenuto che il dott Italo Di Lorenzo nominato presidente della Commissione esaminatrice suddetta per sopravvenute improrogabili esigenze di servizio non può espletare l'incarico affidatogli,

Considerato, che devesi, pertanto, provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice in parola;

Decreta:

Il dott Antonio Manfredonia, ispettore generale dell'A C, e nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a diciassette posti di applicato aggiunto del Genio civile già costituita con il decreto Ministeriale 4 ottobre 1959, citato nelle premesse, in sostituzione del dott Italo Di Lorenzo

Roma, addì 13 novembre 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1959
Registro n 49 Lavori pubblici, foglio n. 382

(6838)

PREFETTURA DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero in data 27 dicembre 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione del concorso,

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati,

Visto l'art 44 del regolamento dell'11 febbraio 1935, n 281 e l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, nonche l'art. 1 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:
Ronca dott. Aurelio, vice prefetto

Membri.
Canalis prof. Antonino, medico provinciale;
Spanio prof. Angelo, primario medico,
Loj prof Libero, primario medico,
Andreose dott Romano, medico condotto.

Segretario
Lombardo dott Guido.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Venezia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura sede e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 15 aprile 1959

Il prefetto. MIGLIORE

(6842)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Imperia n. 2650, in data 20 agosto 1959, con il quale è stato indetto il concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia al 30 novembre 1959,

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n 3312 del 15 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260, del 28 ottobre 1959,

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione medesima,

Visto l'art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296 e la circolare n 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959, n 100 1 884 di protocollo,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse

1	Daniel Maria	punti	55,12 su 100
2	Rossi Enrichetta	»	52,56 »
3	Tacchino Giuseppina	»	52,52 »
4	Tallone Margherita	»	52,30 »
5	Poggi Giuliana	»	51,73 »
6	Battaglin Teresa		51,70 »
7	Schenone Alba Chiara	»	51,69 »
8	Burdese Teresa		51,10 »
9	Poggi Angela	»	50,71 »
10	Sciortino Elvira		50,22 »
11	Vittone Francesca	»	50,02 »
12.	Camoirano Maria	»	49,89 »
13	Francone Livia	punti	49,34 su 100
14	Zeggio Lina	»	49,27 »
15	Sabbatini Eros	»	49,07 »
16	Dania Carla	»	48,00 »
17	Fabbri Noemi	»	47,40 »
18	Bosano Marta	»	42,02 »
19	Colantoni Teresa	»	42,00 »
20	Mancini Carla	»	38,75 »
21	De Gerolamo Maria	»	36,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 15 dicembre 1959

Il medico provinciale. TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria delle idonee nel concorso a posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958, bandito con decreto del Prefetto di Imperia n 2650, in data 20 agosto 1959;

Viste le preferenze espresse dalle candidate,

Visto l'art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296 e la circolare del Ministero della sanità n 138 del 30 novembre 1959, n 100 1 884 di protocollo,

Decreta

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria delle idonee, di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna indicata.

1) Daniel Maria: Ventimiglia (2a condotta),

2) Rossi Enrichetta Ceriana,

3) Tacchino Giuseppina Molini di Triora (consorziata con Triora),

4) Tallone Margherita Pietrabruna (consorziata con San Lorenzo al Mare e Civezza),

5) Poggi Giuliana Rezzo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati

Imperia, addì 15 dicembre 1959

Il medico provinciale: TRILLO

(6847)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.